

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 17-A

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

luglio 2023
n. 50/1



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori delle
attività produttive e agricoltura



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 17-A

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

luglio 2023

n. 50/1

a cura di: *Davide Zaottini*

Classificazione Teseo: Commemorazioni e celebrazioni. Agricoltura

INDICE

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE (ATTO SENATO N. 17-A).....	7
Sintesi	7
Obiettivi.....	7
Modalità di riconoscimento e promozione dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio	7
Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.....	9
Istituzione del premio al merito "De agri cultura"	10
RICOGNIZIONE NORMATIVA CONCERNENTE LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	12
Settore agricolo	12
Manutenzione del verde	14
Manutenzione del territorio forestale e montano	15
Opere di bonifica e riduzione del rischio idrogeologico.....	19
Opere stradali	21

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE ([ATTO SENATO N. 17-A](#))

Sintesi

Il disegno di legge prevede il **riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio**, l'istituzione della **Giornata nazionale dell'agricoltura** e del premio "*De agri cultura*".

Obiettivi

La **finalità** principale della proposta (**articolo 1**) è il **riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio**, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema**, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione.

La richiamata norma costituzionale affida alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, **tutelare il paesaggio** e il patrimonio storico e artistico della Nazione, **tutelare l'ambiente**, la **biodiversità** e gli **ecosistemi**, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato è inoltre chiamata a disciplinare i modi e le forme di tutela degli **animali**.

Modalità di riconoscimento e promozione dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio

L'**articolo 2**, mantenendo fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 2015, dispone un **elenco di attività** di cui i **soggetti** legittimati a ottenere il riconoscimento, ovvero gli **imprenditori agricoli**, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le **società cooperative** del settore agricolo e forestale, **devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio**.

L'articolo 2 della **legge n. 194 del 2015** reca una **definizione** di "**agricoltori custodi**" e "**allevatori custodi**", i quali sono parte della **Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare**, che svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla ricognizione normativa concernente la manutenzione del territorio. Il successivo articolo 6 assegna alle **regioni** e alle **province autonome di Trento e di Bolzano** il compito di **individuare gli agricoltori**

custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi e di **provvedere alla loro iscrizione alla Rete** nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (vedi *infra* in Ricognizione normativa concernente la manutenzione del territorio).

Più in particolare, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio i soggetti legittimati che si occupano di **una o più delle seguenti attività**:

- a) **manutenzione del territorio** attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché **cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo** e della **vegetazione** da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
- b) **custodia della biodiversità** rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
- c) **allevamento** di razze animali e **coltivazione** di varietà vegetali **locali**;
- d) **conservazione** e tutela di **formazioni vegetali e arboree monumentali**;
- e) **contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo**;
- f) **contrasto alla perdita di biodiversità** attraverso la tutela dei **prati polifiti**, delle **siepi**, dei **boschi**, delle **api** e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

L'articolo 2135 del codice civile qualifica come **imprenditore agricolo** chi esercita la **coltivazione del fondo**, la **selvicoltura**, l'**allevamento** di animali e le **attività connesse**. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Con riferimento all'esercizio dell'attività agricola, il Codice civile prevede anche la figura dei **coltivatori diretti del fondo**, inclusi nella definizione di **piccoli imprenditori** recata dall'articolo 2083.

L'**articolo 3** sostiene la **promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio** da parte delle **regioni**, delle **province autonome** di Trento e di Bolzano, delle **città metropolitane**, delle **province**, dei **comuni** e delle **comunità montane e isolane**, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni. Tali soggetti **possono promuovere** la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio anche attraverso **progetti, accordi e protocolli d'intesa** volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle **attività di custodia dell'ambiente e del**

territorio elencate dall'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono inoltre prevedere il riconoscimento di **specifici criteri di premialità**, inclusivi della **riduzione dei tributi di rispettiva competenza**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nel relativo **elenco**, disciplinato dall'**articolo 5**.

L'**articolo 4** stabilisce che, per la conclusione dei **contratti di collaborazione** di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e per la stipula delle **convenzioni** di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le **pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi** dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo **articolo 5**, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 **consente alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli** per la **promozione delle vocazioni produttive del territorio** e la **tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali**. Il successivo articolo 15 **consente alle pubbliche amministrazioni**, ivi compresi i consorzi di bonifica, di **stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio**, alla **salvaguardia del paesaggio agrario e forestale**, alla **cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico** e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle **vocazioni produttive del territorio** (vedi *infra* in Ricognizione normativa concernente la manutenzione del territorio).

L'**articolo 5** prevede, infine, che gli **agricoltori custodi** dell'ambiente e del territorio **siano iscritti, su richiesta**, in un **apposito elenco da istituire** presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle **regioni** e delle **province autonome** di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili** a legislazione vigente.

Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

L'**articolo 6** istituisce la **Giornata nazionale dell'agricoltura**, identificandola con la seconda **domenica** di novembre, al fine di promuovere la **conoscenza del ruolo fondamentale dell'agricoltura** per il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e il raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.

La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla [legge n. 260 del 1949](#).

Per **celebrare** la Giornata nazionale:

- l'**articolo 7** prevede che lo **Stato**, le **regioni**, le **province** e i **comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possano promuovere**, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, **iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile** nonché a **diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni** ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque;
- il successivo **articolo 8** stabilisce che **in occasione della Giornata nazionale le istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, **possano promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi** dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore;
- l'**articolo 9** prevede che la **società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, **possa dedicare spazi** ai temi connessi alla Giornata nazionale **nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale**.

Istituzione del premio al merito "De agri cultura"

L'**articolo 10 istituisce**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un **premio al merito** denominato "**De agri cultura**", con riferimento al quale è autorizzata la spesa di **20.000 euro annui** a decorrere dall'**anno 2023**, riconosciuto agli **agricoltori**:

- che si sono distinti per aver **prodotto beni di elevata qualità**, o per l'impiego di strumenti di **innovazione tecnologica in agricoltura** o per l'impiego di **tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema**;
- che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo

Il premio è assegnato, a decorrere dall'**anno 2023**, secondo modalità e criteri definiti con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**.

Il successivo articolo 11 stabilisce che, agli **oneri** derivanti dall'attuazione della legge in esame, valutati in **20.000 euro annui** a decorrere dall'**anno 2023**, si provvede mediante corrispondente **riduzione dello stanziamento del fondo**

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "**Fondi di riserva e speciali**" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

RICOGNIZIONE NORMATIVA CONCERNENTE LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Settore agricolo

Agricoltori e allevatori custodi; Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (Legge n. 194 del 2015, disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare)

L'articolo 2 della legge n. 194 del 2015 reca la **definizione** di "**agricoltori custodi**" che include gli agricoltori che si **impegnano nella conservazione**, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, **delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali** soggette a **rischio** di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il medesimo articolo prevede, in parallelo, la definizione degli "**allevatori custodi**", che include gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, **delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali** locali soggette a **rischio** di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge n. 30 del 1991 e al decreto legislativo n. 529 del 1992 e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

L'articolo 3 istituisce presso il MASAF l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in cui sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.

Il successivo articolo 4 istituisce la **Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare** composta:

- a) dalle **strutture locali, regionali e nazionali** per la **conservazione** del germoplasma (corredo genetico di una determinata specie) ***ex situ***, intesa come la conservazione delle specie e delle popolazioni al di fuori del loro *habitat* naturale (nelle banche del germoplasma, nei campi collezione, negli orti botanici);
- b) dagli **agricoltori** e dagli **allevatori custodi**.

La **Rete**, coordinata dal MASAF, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge ogni **attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio** di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione *in situ* ovvero nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*, nonché a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

L'articolo 6 della legge n. 194 del 2015 assegna alle **regioni** e alle **province autonome di Trento e di Bolzano** il compito di **individuare gli agricoltori custodi, anche su richiesta** degli agricoltori stessi e di **provvedere alla loro iscrizione alla Rete** nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il MASAF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, sono inoltre tenute a **individuare i soggetti pubblici e privati** di comprovata esperienza in materia **per attivare la conservazione *ex situ*** delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

Contratti e convenzioni fra pubbliche amministrazioni e imprenditori agricoli (Decreto legislativo n. 228 del 2001, orientamento e modernizzazione del settore agricolo)

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 **consente alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli**, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la **promozione delle vocazioni produttive del territorio** e la **tutela delle produzioni di qualità** e delle **tradizioni alimentari locali**.

Tali contratti possono essere stipulati anche ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 276 del 2000), che consente ai comuni, alle province e agli altri enti locali indicati nel testo unico, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, di stipulare contratti di **sponsorizzazione** ed accordi di **collaborazione**, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

In particolare, i contratti di collaborazione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 sono destinati ad assicurare il **sostegno** e lo **sviluppo dell'imprenditoria agricola locale**, anche attraverso la **valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità**, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.

Inoltre, le **pubbliche amministrazioni**, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, **possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli** che si **impegnino** nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la **tutela delle risorse naturali**, della **biodiversità**, del **patrimonio culturale** e del **paesaggio** agrario e forestale.

Il successivo articolo 15 **consente alle pubbliche amministrazioni**, ivi compresi i consorzi di bonifica, di **stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio**, alla **salvaguardia del paesaggio** agrario e forestale, alla **cura** ed al **mantenimento dell'assetto idrogeologico** e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle **vocazioni produttive del territorio**. Tali convenzioni, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, possono consistere anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni. La norma prevede infine che quest'ultime possono stipulare, per le predette finalità e in deroga alle norme vigenti, contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

Centri multifunzionali nei piccoli comuni (Legge n. 158 del 2017, misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni)

L'articolo 2 della legge n. 158 del 2017 persegue l'obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, **consentendo** allo Stato, alle regioni, alle città metropolitane, alle province o aree vaste, alle unioni di comuni, ai comuni, anche in forma associata, alle unioni di comuni montani e agli enti parco, per quanto di

rispettiva competenza, **di promuovere il ripopolamento dei piccoli comuni, nonché l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali** in essi erogati.

A tali fini, **i piccoli comuni**, anche in forma associata, possono **istituire centri multifunzionali** per la prestazione di una pluralità di servizi in materia **ambientale**, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale.

Per le **attività dei centri multifunzionali**, i comuni interessati sono **autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli**, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (vedi *supra*).

Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate (Legge n. 440 del 1978)

L'articolo 4 della legge n. 440 del 1978 assegna alle regioni il compito di provvedere a **determinare le singole zone** del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi **fenomeni di abbandono** di terre suscettibili essere **recuperate dal punto di vista produttivo**, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

Le regioni assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata contemporaneamente, a cura delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto, che possono chiedere, entro un termine stabilito, di coltivare direttamente le terre individuate per il recupero produttivo, allegando alla richiesta un piano di sviluppo aziendale (che, ove non realizzato, determina la riassegnazione delle terre).

Il successivo articolo 5 stabilisce che le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione suddetta, **assegnano** per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, **ai richiedenti che si obbligano a coltivarle** in forma singola o associata.

Nell'assegnazione è data la **precedenza** alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative.

I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge n. 11 del 1971.

Manutenzione del verde

Manutenzione del verde (Legge n. 154 del 2016, Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

L'articolo 12 della legge n. 154 del 2016 stabilisce che l'attività di **costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi** può essere esercitata:

a) dagli iscritti al **Registro ufficiale dei produttori**, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo n. 214 del 2005;

b) da **imprese agricole**, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze (le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato).

Manutenzione del territorio forestale e montano

Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (Decreto legge n. 76 del 2020, misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale)

L'articolo 63 del decreto legge n. 76 del 2020 ha affidato al MASAF (di concerto con i ministeri dell'ambiente e della cultura, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) il compito di elaborare un **Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano**, composto da **due sezioni**, la Sezione A e la Sezione B.

La **sezione A** contiene un elenco ed una descrizione di **interventi selvicolturali intensivi ed estensivi**, di **prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi**, di **ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate**, di **tutela dei boschi vetusti** presenti, secondo quanto previsto dalla disciplina delle attività di gestione forestale (recata dall'articolo 7 del [decreto legislativo n. 34 del 2018](#), Testo unico delle foreste e delle filiere forestali). La norma prevede che gli interventi vengano attuati da **imprese agricole e forestali** su iniziativa del MASAF e delle Regioni e province autonome sentiti gli **Enti parco nazionali e regionali**.

La **sezione B** del programma è destinata al sostegno della realizzazione di **piani forestali d'indirizzo territoriale**, per ambiti sub regionali omogenei, di cui all'articolo 6 del citato Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, nell'ambito di **quadri programmatici regionali** almeno **decennali**, che consentano di individuare le vocazioni delle **aree forestali** e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

In base al comma 2 dell'articolo 63, nell'ambito del **Parco progetti degli interventi irrigui** del MASAF, viene previsto che il Ministro, con proprio decreto, approvi un **Piano straordinario** di interventi prioritariamente esecutivi, di **manutenzione**, anche ordinaria, dei **canali irrigui primari e secondari**, di **adeguamento funzionale** delle opere di **difesa idraulica**, di interventi di **consolidamento delle sponde dei canali** o di ripristino dei **bordi danneggiati dalle frane**, di opere per la **laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo**. Con il medesimo decreto sono individuati gli **Enti attuatori**. La norma prevede che vengano privilegiate soluzioni di **rinaturazione e ingegneria naturalistica** per favorire nel contempo l'uso **agricolo**, la **riduzione del rischio idraulico**, il recupero della **capacità auto depurativa** del territorio, anche promuovendo **fasce tampone vegetali**, e la tutela della **biodiversità**.

Il comma 3 prevede che tale Piano straordinario sia adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentito il parere dell'Autorità di bacino distrettuale competente e previa intesa espressa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Piano dispone il **riparto delle risorse** necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da **attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi**.

Promozione dei sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali; opere e servizi compensativi per gli interventi di trasformazione del bosco; promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione (Decreto legislativo n. 34 del 2020, Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)

Nell'ambito della **disciplina delle attività di gestione forestale** recata dall'articolo 7 del Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, è stato previsto (comma 8) che **le regioni**, coerentemente con la Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013 (aggiornata dalla Comunicazione [COM\(2021\) 572 final](#)), debbano **promuovere sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (Payment for Ecosystem Services - PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali, informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali**.

I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all'articolo 70 della legge n. 221 del 2015, che ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un PSE (delega che non risulta sia stata esercitata). La lettera *h*) del comma 2 del predetto articolo 70 indica che i **beneficiari finali** del sistema di pagamento dovrebbero essere i **comuni**, le loro **unioni**, le **aree protette**, le **fondazioni di bacino** montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate. Il successivo comma 9 specifica che la promozione dei sistemi PSE deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio; b) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi; c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo.

L'articolo 8 del Testo unico reca la **disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative**, prevedendo che la **trasformazione del bosco** disposta nel rispetto del medesimo articolo debba essere **compensata** a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. Le regioni, sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al successivo comma 8 (vedi *infra*), stabiliscono inoltre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale, deve invece essere oggetto di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35/CE (di attuazione del principio "chi inquina paga") e della relativa normativa interna di recepimento.

Le **compensazioni per la trasformazione del bosco** (che non determini un danno o un danno ambientale) possono essere realizzate con **opere e servizi di:**

a) **miglioramento e restauro dei boschi** esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;

b) **rimboschimenti** e creazione di **nuovi boschi** su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata;

c) **sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie** o realizzazione e sistemazione di **infrastrutture forestali** al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio;

d) **prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;**

e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.

I **richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco**, presentano i **progetti delle opere** o dei **servizi compensativi** alle **regioni** che individuano le aree dove dovrà essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree sono individuate all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di adeguate garanzie.

In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni possono prevedere che il **sogetto autorizzato versi** una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto in uno specifico **fondo forestale regionale**, mediante il quale finanziare la realizzazione degli interventi compensativi.

Il comma 8 dell'articolo 8 prevede che, **con decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate **linee guida per la definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi**. In attuazione di tale previsione è stato adottato il [D.M. 7 ottobre 2020](#).

Il successivo articolo 10 del Testo unico stabilisce che **le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale**, della **selvicoltura** e delle **utilizzazioni forestali**, nella **gestione, difesa, tutela del territorio** e nel settore delle **sistemazioni idraulico-forestali**, nonché nel settore della **prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi** quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di gestione forestale. Le regioni devono altresì promuovere la **formazione** e l'aggiornamento professionale degli operatori, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

Le **regioni** sono chiamate a **istituire elenchi o albi delle imprese operanti nei settori** sopra indicati, articolati per **categorie o sezioni** distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese. I criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali sono stati dettati mediante il [D.M. 4470 del 2020](#).

Inoltre, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, le reg Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione ioni devono dettare **norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti nei suddetti elenchi o albi** o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine di **favorirne la gestione attiva**, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi. Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche, la partecipazione di imprese iscritte negli elenchi o negli albi ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie forestale oggetto di concessione.

Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le **regioni** debbono inoltre **promuovere l'associazionismo fondiario** tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, nonché la costituzione e la partecipazione ai **consorzi forestali**, a **cooperative** che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni.

Le **cooperative forestali** e **i loro consorzi** che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, **sono equiparati agli imprenditori agricoli**. Le regioni sono infine chiamate a definire, coerentemente con i criteri nazionali minimi, i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità.

Contributi per piccole opere e attività di manutenzione ambientale; forme di gestione del patrimonio forestale; incentivi alle pluriattività (Legge n. 97 del 1994, nuove disposizioni per le zone montane)

L'articolo 7 della legge n. 97 del 1994 prevede che la **legge regionale disciplini la concessione**, attraverso le comunità montane, di **contributi** fino al 75 per cento del loro costo per **piccole opere e attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali**, allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura di montagna. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

Il successivo articolo 9 assegna alle **comunità montane**, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, il compito di **promuovere la gestione del patrimonio forestale** mediante apposite **convenzioni tra i proprietari**. Possono altresì promuovere la costituzione di **consorzi forestali**, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tali forme di gestione possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del R.D. n. 3267 del 1923, n. 3267 che consente ai comuni di provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali che godono di un contributo da parte dello Stato.

Le **comunità montane** sono inoltre chiamate a individuare idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e a promuovere in tali ambiti la costituzione di **consorzi di miglioramento fondiario** ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. n. 215 del 1933, ovvero di **associazioni di proprietari** riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi.

Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

L'articolo 17 prevede che i **coltivatori diretti**, singoli o associati, i quali conducono **aziende agricole ubicate nei comuni montani**, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono **assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati**, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, **lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano**, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi determinati annualmente con decreto del Ministro competente.

Tali lavori **non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta**, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

Analoga disposizione riguarda le **cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale** che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali. Tali soggetti possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, **l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio**, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, entro un determinato importo.

Opere di bonifica e riduzione del rischio idrogeologico

Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (Legge n. 158 del 2020, misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni)

L'articolo 3 della legge n. 158 del 2020 prevede l'istituzione di un **Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni**. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, tra l'altro, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, viene prevista la predisposizione di un **Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni**.

Fra gli **interventi** ai quali il Piano deve assicurare **priorità** vi sono quelli di **qualificazione e manutenzione del territorio**, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla **riduzione del rischio idrogeologico**.

Il Piano definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la **selezione, attraverso bandi pubblici**, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

- a) tempi di realizzazione degli interventi;
- b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati.

Consorzi di bonifica (Codice civile)

L'articolo 862 del Codice civile prevede che all'**esecuzione**, alla **manutenzione** e all'esercizio delle opere di **bonifica** può provvedersi a mezzo di **consorzi tra i proprietari interessati**.

A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.

I consorzi sono **costituiti per decreto del Presidente della Repubblica** e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere **formati anche d'ufficio**.

Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Con riferimento agli interventi dei consorzi di bonifica si rinvia inoltre alle norme sugli enti di sviluppo dettate dal D.P.R. n. 948 del 1962 (articoli 2, 3 e 9) e alla costituzione e ai compiti dei consorzi di bonifica montana disciplinati dall'articolo 16 della legge n. 991 del 1952.

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (Decreto legge n. 133 del 2014)

L'articolo 7 del decreto legge n. 133 del 2014 prevede che, per le attività di **progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico** di cui agli accordi di programma stipulati con le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009, nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, i **commissari di Governo**, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2014 **possono richiedere di avvalersi**, sulla base di apposite **convenzioni** per la disciplina dei relativi rapporti, **di tutti i soggetti pubblici e privati**, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

Meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico (decreto legislativo n. 152 del 2006, Codice dell'ambiente)

L'articolo 62 del Codice dell'ambiente stabilisce che i comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

Il **Piano di bacino**, in conformità agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente (di cui all'articolo 63, comma 4, del Codice) deve contenere, tra l'altro, i **meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico**;

Il successivo articolo 75 prevede che i consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

Opere stradali

Manutenzione, gestione e pulizia delle strade (decreto legislativo n. 285 del 1992, nuovo codice della strada)

Il nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) stabilisce che gli **enti proprietari delle strade** (Stato, regioni, province e comuni), allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla **manutenzione, gestione e pulizia** delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al **controllo tecnico dell'efficienza** delle strade e relative pertinenze e alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (articolo 14).

Per le strade in concessione, i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

Per le **strade vicinali** (strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico), i poteri dell'ente proprietario previsti dal codice sono esercitati dal comune. Per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, inoltre, l'articolo 14 della legge n. 126 del 1958 prevede la costituzione obbligatoria di appositi consorzi, già previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 in via facoltativa. Tale norma dispone che il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o

ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa. Il Comune è rappresentato nei Consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso.

Il codice della strada **vieta trasformazioni di accessi o di diramazioni** già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada (articolo 22).

I **proprietari confinanti** (articolo 29) hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I **proprietari** sono tenuti (articolo 31) a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi compresa la realizzazione di opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade (articolo 32) sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

Salvo quanto è stabilito per i canali artificiali e i manufatti sui medesimi (vedi *infra*), coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. **L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale** né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

I proprietari e gli utenti di **canali artificiali** (articolo 33) in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza. Gli oneri di **manutenzione** e rifacimento di **manufatti stradali** esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

Con riferimento alle **opere idrauliche**, il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 prevede che i lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a **spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada**. Se i lavori dovessero giovare anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i

proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno. Sono invece ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera trovano beneficio.

Si segnala infine, con riferimento alla **costruzione e sistemazione delle strade comunali**, che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 197 del 2009, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della legge n. 4613 del 1868 nonché della legge n. 338 del 1894, che ha disposto la sospensione fino a nuovo provvedimento legislativo delle disposizioni della prima, salvo quelle degli articoli 5, 6, 7 e 11 sulle strade comunali obbligatorie. In particolare, l'articolo 5 prevede che ogni "capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, può essere obbligato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:

a) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprietà, in quanto abitino nel Comune;

b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà nel Comune".

Ai sensi dell'articolo 6, "il ruolo delle prestazioni di opere è pubblicato ogni anno per due settimane all'albo pretorio del Comune. Esso diventa esecutorio per coloro che in questo frattempo non lo contestarono. La contestazione è decisa inappellabilmente dal Conciliatore".

Il successivo articolo 7 prevede che "gl'inscritti nel ruolo delle prestazioni di opera, che non prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta nel tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale, e la tassa sarà riscossa come le altre tasse dirette. La prestazione d'opera può pure a volontà del contribuente essere convertita in opera determinata, secondo le basi fissate dal Consiglio comunale. Essa può anche essere applicata alla manutenzione delle strade già costruite, ma in questo caso la spesa di manutenzione, così risparmiata, verrà applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione".